



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 16/2022

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE INSEDIATE NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI – ZES

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono state istituite le **Zone economiche speciali**, di seguito denominate «ZES». Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata nei link indicati, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale.

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, possono usufruire di un credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il **31 dicembre 2022** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Credito d'imposta Zes

Le percentuali del credito di imposta variano in base alle dimensioni aziendali e all'ubicazione dell'impresa, se in particelle totalmente o parzialmente incluse:

- **45% piccole e micro imprese;**
- **35% medie imprese;**
- **25% grandi imprese.**

Gli investimenti agevolabili riguardano macchinari, impianti ed attrezzature iscrिवibili nella voce BII2 e BII3 secondo il principio contabile OIC 16, e l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Potrà quindi essere agevolato l'acquisto di un terreno su cui verrà costruito l'immobile

strumentale, così come l'acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire, ed infine anche ampliare un immobile strumentale che rientri in un'area Zes. L'immobile potrà essere acquisito anche tramite contratto di leasing finanziario.

REQUISITI SOGGETTIVI

- 1) l'impresa deve essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;
- 2) l'impresa deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve essere in liquidazione volontaria e non deve essere sottoposta a procedure concorsuali;
- 3) l'impresa non deve rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
- 4) l'impresa deve essere in regola con il DURC;
- 5) l'impresa deve rispettare le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 6) l'impresa non deve essere stata destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 d.lgs 231/2001, quali :
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 7) l'impresa non deve rientrare tra i settori esclusi dalle agevolazioni :
 - settori dell'industria siderurgica e carbonifera;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e delle relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - settori creditizio, finanziario e assicurativo;
 - agricoltura, pesca e acquacoltura.
- 8) l'impresa non deve essere in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della commissione europea 2014/c 249/01 (punto 2.2);

- 9) l'impresa deve mantenere la sua attività all'interno della Zes per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni.

REQUISITI OGGETTIVI

- 1) i beni oggetto di agevolazione devono essere presenti presso la struttura produttiva nell'area ZES indicata in domanda;
- 2) i beni devono essere nuovi di fabbrica;
- 3) i beni devono essere strumentali rispetto all'attività esercitata (iscrivibili nella voce BII2 impianti e macchinari e nella voce BII3 attrezzature industriali e commerciali, secondo il principio contabile OIC 16);
- 4) i beni oggetto di investimento non devono essere di mera sostituzione di beni già esistenti (progetto di investimento iniziale art. 2 reg. ue n°651/2014 della commissione europea);
- 5) i beni oggetto di investimento non devono essere destinati alla vendita (beni-merce) né materiali di consumo;
- 6) il programma di investimenti deve riguardare la creazione di una nuova struttura produttiva o l'ampliamento della capacità produttiva di quella esistente;
- 7) il programma di investimenti deve essere stato completato dopo l'ottenimento del decreto di fruizione e comunque entro il 31/12 dell'anno di presentazione della domanda;
- 8) sullo stesso bene non devono essere state ottenute altre agevolazioni (es. fondo di garanzia legge 662 - legge sabatini, aiuti di stato o aiuti de minimis) diverse dal credito di imposta investimenti ordinari e industria 4.0;
- 9) le agevolazioni cumulate tra di loro non devono aver superato il costo del bene considerando anche le imposte risparmiate sul credito di imposta investimenti ordinari e industria 4.0;
- 10) i beni strumentali devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- 11) entro il settimo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni non devono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione;
- 12) i beni non devono essere stati ceduti in godimento a terzi mediante contratti di locazione di cosa mobile.

Zone Economiche Speciali Puglia

1. ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise (ISTITUITA IL 03/10/2019)

● **Barletta-Andria-Trani**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Barletta

● **Lecce**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Casarano;
Galatina;
Lecce;
Galatone;
Matino;
Melissano;
Nardò;
Soleto;
Surbo;
Taviano

● **Bari**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Altamura;
Bari;
Bitonto;
Gravina in Puglia;
Molfetta;
Modugno;
Monopoli

● **Foggia**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Ascoli Satriano;
Candela;
Cerignola;
Foggia;
Manfredonia;
Monte Sant'Angelo;

I link che seguono contengono le unità territoriali dei Comuni (particelle) incluse integralmente o parzialmente nella ZES:

- particelle totalmente incluse: <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato-1-Particelle-totali-ZES-Adriatica-Puglia.pdf>
- particelle parzialmente incluse: <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato-2-Particelle-parziali-ZES-Adriatica-Puglia.pdf>

2. ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata (ISTITUITA IL 12/07/2019)

● **Brindisi**
ZES Ionica interregionale Puglia-Basilicata

Francavilla Fontana

ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Brindisi;
Fasano;
Ostuni

● **Taranto**
ZES Ionica interregionale Puglia-Basilicata

Carosino;
Faggiano;
Grottaglie;
Manduria;
Martina Franca;
Massafra;
Monteiasi;
Mottola;
San Giorgio Ionico;
Statte;
Taranto

I link che seguono contengono le unità territoriali dei Comuni (particelle) incluse integralmente o parzialmente nella ZES:

- particelle totalmente incluse: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIA_particelle-incluse.pdf
- particelle parzialmente incluse: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIA_particelle-parzialmente-incluse.pdf

LO STUDIO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI E PER ASSISTervi NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*